



ISTITUTO COMPRENSIVO ALVISE PISANI  
Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado  
PER I COMUNI DI STRA E FIESSO D'ARTICO  
30039 STRA (VENEZIA) - VIA FOSSOLOVARA, 37



*Telefono* 049/9800893 *Fax* 049/9800108  
*Email* [veic86400p@istruzione.it](mailto:veic86400p@istruzione.it)  
CODICE MECCANOGRAFICO VEIC86400P  
COD. FISCALE 90159770271  
*Posta certificata* [veic86400p@pec.istruzione.it](mailto:veic86400p@pec.istruzione.it)  
*Sito* [www.icalvisepisani.edu.it](http://www.icalvisepisani.edu.it)

## **BOZZA DI REGOLAMENTO SULL'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI** approvata dal Collegio dei docenti nella seduta del 30 giugno, delibera n. 10-02-23

### **Art. 1: finalità.**

L'assegnazione del personale ai plessi e alle classi è finalizzata alla piena realizzazione delle attività previste dal Piano dell'offerta formativa oltre che alla valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali.

Sulla base del POF e delle specifiche esigenze di ciascuna sede, vengono determinati i posti da collocare nei plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. Definito dunque l'organico di Istituto, secondo criteri e parametri vincolanti, la risorsa insegnanti sarà utilizzata innanzitutto per:

- garantire in ogni plesso la copertura del tempo scuola "base" (ore di lezione, attività facoltative ed opzionali in funzione degli alunni del plesso che le frequentano, mensa secondo il numero complessivo degli alunni iscritti nel plesso, attività alternative all'insegnamento della religione cattolica in ogni classe che ne abbia necessità);
- salvaguardare eventuali progetti la cui valenza è riconosciuta dagli organi collegiali (situazioni di grave disagio o difficoltà, classi particolarmente numerose che accolgono alunni stranieri non in possesso dei prerequisiti soprattutto linguistici, etc.).

### **Art. 2: procedura.**

La procedura per l'assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi alle classi prevede:

- **l'indicazione dei criteri generali da parte del Consiglio d'Istituto** ( Art. 10 comma 4 del T.U. 297/94 "Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti...");
- **la formulazione delle proposte da parte del Collegio dei docenti**, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di Istituto; (Titolo I Capi I art. 7 punto b del T.U. 297/94 "Il Collegio dei docenti formula proposte al direttore didattico o al preside (oggi dirigente scolastico) per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e

per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo”;

- **coinvolgimento delle OO.SS e RSU d'Istituto: informazione e il confronto;** la Contrattazione integrativa d'istituto – Il CCNL 2016-18, art. 22 comma 9 punto b1) affida alla informazione preventiva le proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; l'art. 22 comma 8 punto b2) al confronto i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- **L'assegnazione effettiva da parte del Dirigente Scolastico** il quale è chiamato a “..procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti...” (Art. 396 del T.U. 297/94 comma d). Il dirigente scolastico può discostarsi dai criteri e dalle proposte motivando adeguatamente l'eventuale scelta diversa (Sentenza Consiglio di Stato sez. IV, 145/95).

### **Art. 3: criteri.**

I Criteri generali di riferimento per l'assegnazione dei docenti ai plessi ed alle classi sono, in ordine di priorità:

- a) la “continuità didattica”, ritenuta, in generale, fattore rilevante per una positiva esperienza scolastica degli alunni (v. Nota Ministeriale 6900 del 01/06/2011);
- b) l'anzianità di servizio nel plesso dei docenti;
- c) l'anzianità complessiva di servizio dei docenti;
- d) le specifiche competenze professionali;
- e) le richieste personali dei docenti.

#### **a) La continuità didattica**

La continuità didattica va intesa come continuità nella classe o continuità nel plesso per ragioni progettuali-organizzative. Si ha una situazione di continuità didattica quando un docente ha prestato servizio, per almeno 180 giorni, in una determinata classe nell'anno scolastico immediatamente precedente a quello in cui ha luogo la nuova assegnazione. Nella scuola primaria e secondaria la continuità si intende riferita ad almeno una classe per un intervento di almeno n. 1 ore settimanali. Individuando una situazione di “continuità didattica”, totale o parziale, la conferma dei docenti sulle stesse classi, avviene secondo quest'ordine di priorità:

- i. docenti con continuità didattica totale (in servizio nella classe per l'intero orario d'insegnamento)
- ii. docenti con continuità parziale che prestano servizio nella classe almeno per il 50% del loro orario d'insegnamento;
- iii. docenti con continuità parziale che prestano servizio nella classe per meno del 50% del loro orario d'insegnamento.

Gli insegnanti dell'ultimo anno del ciclo della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, entro il 30 giugno, possono fare domanda di mobilità interna. Comunque, qualora non ostino ragioni organizzative più generali (quali ad esempio la necessità di utilizzare al meglio le specifiche competenze su valutazione del DS), gli insegnanti che terminano il ciclo sono assegnati alla prima classe ovvero alla sezione dei tre anni. Nessun docente può essere assegnato ad una classe nella quale siano presenti come alunni suoi parenti o affini.

#### **b) L'anzianità di servizio nel plesso**

Viene calcolata tenendo conto del numero di anni scolastici in cui il docente è stato assegnato al plesso, senza soluzione di continuità, negli anni immediatamente precedenti a quello in cui ha luogo la nuova assegnazione.

#### **c) L'anzianità complessiva**

Viene determinata con riferimento alla graduatoria per l'individuazione dei docenti soprannumerari formata ai sensi del CCNI relativo alla mobilità, delle OO.MM. e del CCP relativo alla mobilità, tenendo conto del servizio di ruolo e del servizio pre-ruolo riconosciuto ai docenti.

#### **d) Le competenze professionali**

Nell'assegnazione alle classi il Dirigente Scolastico, **basandosi su evidenze che dovrà opportunamente documentare**, valuterà le competenze professionali di tipo culturale, disciplinare e relazionale, al fine di costituire *team* docenti con caratteristiche di funzionalità ed efficacia, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa nel quadro del Piano dell'Offerta Formativa (v. Nota Ministeriale 6900 del 01/06/2011).

#### **e) Le richieste dei docenti e situazioni di precedenza**

I docenti in servizio in ciascun plesso dell'Istituto vengono assegnati con precedenza nella sede ove hanno già prestato servizio, a meno di richiesta di mobilità del singolo docente e/o eventuali opportunità di spostamento, opportunamente valutate e documentate dal Dirigente scolastico.

Nel caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso dell'Istituto formulata dal singolo docente, il criterio della continuità didattica non può essere considerato elemento ostativo. Gli insegnanti in servizio interessati ad essere assegnati ad altro plesso possono farne richiesta scritta entro il 30 giugno.

I docenti in servizio e titolari nell'Istituto vengono assegnati con precedenza rispetto ai docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale d'Istituto o che sono in utilizzo/assegnazioni.

I trasferiti hanno la precedenza sulle utilizzazioni/assegnazioni. I docenti in ingresso sono assegnati ai plessi, se vi è disponibilità di posti, in base ai seguenti criteri così ordinati :

1. opzione dell'insegnante;
2. a parità di opzione, vale il precedente servizio prestato presso il plesso;
3. a parità vale il punteggio con cui è stato trasferito;
4. a parità, vale l'anzianità.

Per i docenti assegnati in un plesso dell'Istituto ma utilizzati in altra sede amministrativa, non si applica il criterio della continuità in quanto insussistente. Questi verranno comunque assegnati con precedenza rispetto ai docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale d'Istituto, dopo i docenti già utilizzati nel plesso ad altro titolo.

Nei plessi ove si dovessero verificare situazioni di concorrenza o di docenti in

esuberano rispetto alla dotazione organica prevista dal piano delle attività, le assegnazioni saranno disposte sulla base della graduatoria formulata secondo le tabelle allegate al CCDN (Contratto Collettivo Decentrato Nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A) sulla mobilità del personale docente.

L'assegnazione dei docenti di sostegno tiene conto dei precedenti punti.

L'assegnazione dei docenti di lingua straniera nella scuola primaria tiene conto della continuità riferita alle classi in cui è stato condotto l'intervento nel corso dell'anno precedente (salvaguardia dell'insegnamento della lingua inglese da parte degli insegnanti specializzati e specialisti).

Nell'assegnazione alle classi e/o ai plessi il dirigente scolastico può derogare dai criteri definiti, fornendo comunque adeguata motivazione scritta agli interessati. Qualora per gravi motivi, compresi quelli sottoposti alla normativa sulla *privacy*, si verifichi la necessità di spostare personale da un plesso all'altro, purché ci sia la disponibilità di posti, sarà il dirigente scolastico a valutare la situazione e ad assumersi la responsabilità dell'azione. Eventuali precedenza a norma di legge potranno essere esercitate solo in presenza di disponibilità di posti di insegnamento nel plesso richiesto.